

Penale Sent. Sez. 2 Num. 43414 Anno 2016

Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO

Relatore: TUTINELLI VINCENZO

Data Udiienza: 12/07/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GALDO MASSIMO N. IL 05/11/1964

GALDO STEFANO SANDRO N. IL 19/10/1967

avverso la sentenza n. 159/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/12/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO TUTINELLI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

che ha concluso per

l'ammmissibilit  du ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

*Gioacchino Maria Pagliarollo del Foro d.
Mendon che ha concluso chiedendo l'accogliment
del proprio ricorso*

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza 10 novembre 2010, il Tribunale di Milano ha condannato gli odierni imputati in ordine alla ricettazione di una carta di pagamento provento di furto e all'uso della medesima carta.

Con sentenza 5 dicembre 2014, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dei medesimi imputati.

2. Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione gli imputati articolando i seguenti motivi:

2.1. Violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 296/03 e dell'articolo 191 comma 1 del codice di procedura penale nonché degli articoli 179-234 del codice di procedura penale. In particolare, gli imputati contestano che i fotogrammi delle telecamere a circuito chiuso utilizzate ai fini del riconoscimento degli imputati sarebbero state conservate oltre il termine previsto dalla legge e che l'ufficiale di PG, in sede di CNR, avrebbe mentito sulla data di ricezione dei fotogrammi medesimi (nella nota di PG risulterebbe una ricezione dei fotogrammi in data 20 luglio 2007 mentre la parte offesa avrebbe proposto denuncia il 24 luglio 2007). Afferma l'imputato che le videoriprese del sistema di sorveglianza posto presso lo stesso sportello bancomat sarebbero state utilizzate in violazione di legge e della costituzione.

2.2. Mancanza o carenza della motivazione in ordine alle sfasature di orario rilevate tra i tag delle riprese a circuito chiuso e negli orari in cui asseritamente sarebbero avvenuti prelievi. Afferma inoltre che, arrestandosi i fotogrammi acquisiti al 15 luglio 2007 ore 17:55:17, non vi sarebbe alcuna prova delle condotte successive.

2.3. Violazione dell'articolo 648 del codice penale e dell'articolo 12 della legge 197/91 e illogica motivazione perché in nessun atto risulta che sia avvenuto il furto del PIN della medesima carta di pagamento, con la conseguenza che non si comprende in che modo i ladri avrebbero potuto utilizzare la carta medesima se questa non fosse stata acquistata dal titolare; inoltre, afferma che la ricettazione dovrebbe ritenersi assorbita dall'articolo 12 della legge 197/91.

2.4. Mancata applicazione dell'articolo 648 capoverso del codice penale in relazione al fatto che la somma ritirata è pari a circa € 300.

3.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Come già affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 33560 del 28/05/2015 Rv. 264355; Sez. 2, Sentenza 22169 del 8/3/2013 Rv 256069), infondata deve ritenersi la deduzione relativa alla inutilizzabilità del filmato del sistema di sorveglianza perché conservato per un tempo superiore a quello consentito dalla normativa in tema di "privacy", atteso che, per un verso il

documento filmato era stato formato in maniera legittima sicché è stato correttamente recuperato nel processo penale e, per altro verso, la tutela accordata dalla legge alla riservatezza non è assoluta e cede dinanzi alle esigenze di tutela della collettività e del patrimonio e, in specie, alle esigenze di accertamento probatorio proprie del processo penale, essendosi affermato come tali esigenze possono essere conseguite anche attraverso le videoriprese effettuate con telecamere installate all'interno dei luoghi di lavoro al fine di esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale, in quanto il divieto posto dallo Statuto dei Lavoratori riguarda il diritto alla riservatezza dei lavoratori e non si estende sino ad impedire i controlli difensivi del patrimonio aziendale (v. Cass. Sez. 5, 12 luglio 2011 n. 34842); inoltre, non vi era alcuna intrusione nella privata dimora o nel domicilio e non sussistevano i profili di tutela derivanti dalla specifica previsione della Costituzione (v. Cass. Sez. 4, 24 ottobre 2012 n. 10697).

In tale ipotesi, il diritto alla riservatezza non è tutelabile in via assoluta per la semplice ed intuitiva ragione che, poiché il comportamento tenuto da chi invoca il diritto alla riservatezza, è percettibile da chiunque si trovi in un luogo frequentato da più persone, viene meno la ragione della tutela dei luoghi stessi, pur se di proprietà privata e pur costituendo domicilio.

A ciò si aggiunga come proprio il citato D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 160, comma 6 nel rinviare la validità e l'efficacia di provvedimenti non conformi alla normativa in tema di privacy alla disciplina delle pertinenti norme di procedura giurisdizionali, siano esse civili o penali, sembrerebbe far salva l'utilizzabilità degli stessi in quanto:

a) un conto è la disciplina della tutela della riservatezza, sanzionata anche penalmente nell'ipotesi delle violazioni delle prescrizioni imposte dal garante (D.Lgs., art. 170) e tra le quali non vengono indicate le violazioni dell'art. 11 in tema di conservazione dei dati personali oggetto di trattamento per un tempo non superiore a quello necessario, un conto è l'interesse pubblico alla repressione dei reati;

b) sulla base della decisione 28 marzo 2006 n. 26795 delle Sezioni Unite di questa Corte le riprese filmate sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 234 c.p.p. per cui applicando la tesi defensionale della inutilizzabilità di tutti i documenti conservati per un tempo superiore alle ventiquattro ore sarebbero inutilizzabili tutte le scritture, le fotografie e le riprese audio in tema di dati personali acquisite agli atti del processo dopo il dianzi indicato termine;

c) la richiamata inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione della legge (artt. 190 e 191 c.p.p.) ha riguardo, proprio per la collocazione sistematica, alla violazione delle norme processuali che regolano la formazione della prova e non

anche le prove acquisite in violazione di divieti nascenti da disposizioni normative a tutela di altri diritti.

3.2 Quanto ai profili di asserita illogicità della motivazione proposti con il secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la presenza di non marcate sfasature negli orari è stata spiegata in sede di merito con motivazione logica ed effettiva, tra l'altro rimanendo altrimenti inspiegabile come gli imputati si siano trovati davanti a due diversi bancomat dove in due diversi giorni era stato effettuato un indebito prelievo con la stessa carta. Per altro verso, anche con riferimento al terzo prelievo e alla individuazione del PIN, deve rilevarsi che la dichiarazione di penale responsabilità si fonda non solo sulle video riprese, ma anche su una serie di accertamenti precedenti che hanno permesso di individuare profili di responsabilità di uno dei due imputati che lavorava nell'ufficio postale da cui bancomat e lettera contenente il PIN erano spariti. L'accertamento si fonda quindi su aspetti plurimi e concordanti, compendiati in motivazione logica, congrua, coerente al contenuto processuale che esclude di fatto qualsiasi verosimile ipotesi alternativa. A fronte di ciò, il motivo di ricorso si limita a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio senza indicare alcun profilo di travisamento dello stesso.

3.3 Quanto alla asserita violazione dell'art. 648 cod pen, e dell'art. 12 l. 197/91, deve rilevarsi che questa Corte ha già evidenziato come vi possa essere concorso tra i due reati quando la contestazione riguardi acquisto e utilizzo delle carte medesime, secondo argomentazioni espresse dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 22902/2001 Rv. 218872), le quali chiamate a chiarire se l'ipotesi criminosa di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, convertito con la L. 5 luglio 1991, n. 197, che prevede e punisce l'acquisizione di carte di credito, di pagamento o di altro documento analogo di provenienza illecita, sia speciale o meno rispetto ai delitti di ricettazione e di truffa hanno affermato, che nell'ipotesi di possesso e, successiva utilizzazione di carte di credito di provenienza da reato, la condotta "deve essere qualificata come violazione concorrente del D.L. n. 143 del 1991, art. 12, prima parte e dell'art. 648 c.p.", che concorrono.

Considerato che le carte di credito abusivamente utilizzate sono di provenienza furtiva, e che nella fattispecie sono stati contestati sia l'indebita utilizzazione che la ricezione delle carte di credito di provenienza furtiva, esattamente sono state ritenute concorrenti entrambe le ipotesi criminose di cui all'imputazione.

Quanto sopra evidenzia la manifesta infondatezza anche del terzo motivo di ricorso.

3.4 Quanto all'ultimo motivo di ricorso, riguardante la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 cod pen, deve ribadirsi che, ai fini

dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. Pen., l'aspetto patrimoniale non è ne' esclusivo ne' decisivo, giacché la nozione del "fatto di particolare tenuità" investe tutti gli elementi integrativi del fatto reato, ossia le modalità esecutive, l'entità dell'oggetto ricettato, la personalità del reo, la potenzialità del danno derivante dalla circolazione della cosa ricettata in particolare, nel caso di ricettazione di carte di credito o bancomat , trattandosi di titoli utilizzabili da parte del titolare con molteplici atti di acquisto con pagamento differito, il loro valore strumentale si sovrappone al valore economico intrinseco (Sez. 2, Sentenza n. 3731 del 22/05/1990 - dep. 05/04/1991 - Rv. 186765).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1500,00 alla cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente